



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"**
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Sede Legale: Via A. Bianchi, 9 – 25124 Brescia - ITALIA
Tel. +3903022901 – Fax +390302425251
e mail: info@izsler.it – PEC: protocollogenerale@cert.izsler.it

ALLEGATO N. 2

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI
COMITATI DI DIPARTIMENTO**

approvato con decreto n. ___ del _____

Art. 1	Finalità
Art. 2	Composizione dei Comitati di Dipartimento
Art. 3	Elettori ed eleggibili e validità delle elezioni
Art. 4	Commissione elettorale e uffici elettorali
Art. 5	Candidature e formazione delle liste di candidati
Art. 6	Giorno e modalità delle votazioni
Art. 7	Costituzione degli uffici elettorali
Art. 8	Operazioni di voto e di scrutinio
Art. 9	Scrutinio delle votazioni
Art. 10	Proclamazione degli eletti e nomina dei componenti dei comitati di dipartimento
Art. 11	Pubblicità degli atti del procedimento elettorale

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'elezione dei comitati di dipartimento ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 11.9.2019 che ha approvato il regolamento per il funzionamento dei dipartimenti dell'IZSLER.

Per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento potranno essere emanate, se necessario, specifiche istruzioni operative.

ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE DEI COMITATI DI DIPARTIMENTO

I Comitati di Dipartimento, come previsto dall'art. 11 del Regolamento sopra citato, come di seguito indicato:

sono **membri di diritto**:

- a) i dirigenti responsabili delle strutture complesse;
- b) i dirigenti responsabili delle strutture semplici non afferenti a strutture complesse;
- c) i dirigenti professional responsabili di altre articolazioni organizzative;

sono **membri eleggibili**:

- d) un membro elettivo del personale Dirigente che afferisce al Dipartimento, individuato a seguito di apposita elezione interna;
- e) un membro elettivo del personale di Comparto che afferisce al Dipartimento, individuato a seguito di apposita elezione interna.

La durata del Comitato di Dipartimento è triennale (anni 3), così come quella del direttore di dipartimento, fatta salva l'eventuale proroga dello stesso.

Nel caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa di un componente eletto, subentra il primo dei non eletti.

Qualora la lista degli eletti sia esaurita, si procede ad elezioni suppletive per la sostituzione del componente mancante.

Il componente eletto tramite le elezioni suppletive dura in carica fino alla scadenza del mandato dell'altro componente eletto.

ARTICOLO 3 – ELETTORI ED ELEGGIBILI E VALIDITÀ DELLE ELEZIONI

Sono elettori ed eleggibili i dirigenti (Veterinari, Chimici, Biologi e della PTA) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non fanno parte di diritto del comitato di dipartimento.

Le elezioni sono valide indipendentemente dal numero degli effettivi votanti aventi diritto.

Sono elettori, inoltre, i dipendenti in aspettativa, con esclusione di quelli che svolgono la propria attività presso altro ente.

Non fanno parte dell'elettorato attivo/passivo i dipendenti in comando presso altri enti.

La U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze predispone gli elenchi dell'elettorato attivo/passivo, distinti per Sede Territoriale/Reparto/U.O. in tempo utile per le operazioni di voto e li trasmette alla Commissione Elettorale, di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 4 – COMMISSIONE ELETTORALE E UFFICI ELETTORALI

Alle operazioni di voto sono preposti una Commissione Elettorale e gli Uffici Elettorali.

Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è composta da:

- dirigente responsabile di Struttura Complessa con funzioni di presidente;
- n. 2 membri scelti tra il personale amministrativo in servizio con profilo non inferiore ad assistente amministrativo, di cui uno con funzioni di segretario.

La designazione del presidente e dei componenti è effettuata dal Direttore Generale.

La Commissione Elettorale ha il compito di:

- predisporre l'elenco dei dipendenti eleggibili, suddiviso per singolo dipartimento, dopo la verifica dei requisiti di eleggibilità dei singoli candidati;
- formare le liste, distinte per singolo dipartimento, sulla base delle candidature pervenute e risultate valide;
- accertare il numero complessivo dei votanti, precisando che eventuali ulteriori aventi diritto al voto successivamente alla formazione degli elenchi e fino al giorno delle votazioni sono inseriti d'ufficio;
- accertare il risultato complessivo dello scrutinio delle votazioni;
- procedere alla proclamazione degli eletti tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nel proprio dipartimento e, a parità di voti, considerando eletto il candidato più anziano di età;
- procedere, qualora l'elezione determinasse una composizione del comitato di dipartimento priva di uno o più componenti elettivi per mancata espressione di preferenze, al sorteggio tra i candidati che non hanno ricevuto preferenze.

Delle operazioni effettuate dalla Commissione Elettorale è redatto apposito verbale.

Ogni eventuale caso e decisione attinenti al procedimento elettorale volte a garantire il regolare svolgimento delle elezioni sono attribuite alla competenza del Presidente della Commissione Elettorale.

L'Ufficio Elettorale, di norma, è costituito presso ciascuna delle sedi territoriali, nel caso in cui nella stessa struttura della sede territoriale fossero allocati anche altri Reparti seppur afferenti a dipartimenti diversi l'Ufficio Elettorale è unico ed è quello della sede territoriale; presso la sede di Brescia sono previsti due Uffici Elettorali.

L'Ufficio Elettorale è composto da:

- un presidente;
- da due scrutatori, di cui uno svolge anche le funzioni di segretario.

Le designazioni del Presidente e dei due scrutatori per ciascun Ufficio Elettorale sono effettuate dal Direttore Generale.

L'Ufficio Elettorale ha il compito di:

- autenticare le schede per la votazione;
- curare il regolare svolgimento delle operazioni di voto;
- effettuare lo scrutinio delle votazioni.

Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale è redatto apposito verbale.

ARTICOLO 5 – CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI

Le candidature, distintamente per ciascun dipartimento, devono essere presentate individualmente.

Gli interessati a candidarsi devono inoltrare apposita richiesta, secondo il modulo all'uopo predisposto, redatta in carta semplice sottoscritta e compilata in ogni sua parte, indirizzata al Direttore Generale dell'Istituto da consegnare:

- alla Sede Territoriale/Reparto/U.O. di appartenenza che provvede alla protocollazione;
oppure
- all'Ufficio Protocollo a mano,
oppure
- tramite PEC all'indirizzo che sarà indicato al momento dell'indizione delle elezioni stesse;

Verificate le condizioni di eleggibilità dei singoli candidati, la Commissione Elettorale provvede a formare le liste di candidati, distinte per ciascun dipartimento.

Le liste così composte sono pubblicate sulla bacheca della Intranet aziendale, dell'ente una settimana prima della data delle elezioni, nonché nei seggi elettorali durante le operazioni di voto.

ARTICOLO 6 – GIORNO E MODALITÀ DELLE VOTAZIONI

Le votazioni per l'elezione dei comitati di dipartimento si svolgono nel giorno e negli orari fissati nell'avviso di indizione delle elezioni.

Gli elettori già presenti nel seggio all'orario di chiusura sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.

La votazione avviene a scrutinio segreto mediante schede e deve essere espressa un'unica preferenza per i candidati della lista del comitato di dipartimento di appartenenza.

ARTICOLO 7 – COSTITUZIONE DEGLI UFFICI ELETTORALI

L'insediamento dell'Ufficio Elettorale ha luogo nel giorno fissato dall'avviso di indizione delle elezioni ed almeno mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale, verificata la regolare composizione del seggio, procede allo svolgimento delle seguenti operazioni:

- predispone l'urna che dovrà contenere le schede votate e sistema la medesima urna sul tavolo affinché sia ben visibile a tutti. Nell'ipotesi in cui nell'Ufficio Elettorale sia possibile votare per più Comitati di Dipartimento dovranno essere previste urne chiaramente identificate per ciascun dipartimento;
- prende nota del numero degli elettori, suddivisi per ciascun dipartimento, per il quale è possibile votare;
- procede alla distribuzione delle schede elettorali per l'autenticazione ai componenti del seggio;
- verifica che le cabine e/o gli spazi destinati alla votazione siano distanti dal tavolo dei componenti del seggio e muniti di sipari in modo da garantire l'assoluta segretezza del voto;
- fa affiggere le liste dei candidati e l'avviso che disciplina le modalità delle elezioni.

Fatto salvo quanto specificamente indicato nel verbale delle operazioni, l'Ufficio Elettorale provvede agli adempimenti di competenza con la presenza della maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 8 – OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

Al termine delle operazioni del precedente articolo il Presidente dell'Ufficio Elettorale dichiara aperta la votazione.

Per le votazioni sono osservate le seguenti disposizioni:

- i dirigenti ed il personale del comparto vengono eletti rispettivamente dai dirigenti e dal personale del comparto avente diritto al voto del dipartimento di appartenenza;
- gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto;
- gli elettori sono ammessi a votare previa identificazione che può avvenire per conoscenza diretta di un componente del seggio o tramite esibizione di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità, passaporto, badge rilasciato dall'amministrazione, altro);
- sono ammessi al voto solo gli elettori inseriti nell'apposito elenco;
- è ammesso al voto, previa autorizzazione della Commissione Elettorale, l'elettore che per mero errore non risulti inserito nell'elenco degli elettori attribuiti al seggio;
- durante le operazioni di voto dovranno essere presenti almeno due componenti del seggio;
- ad ogni elettore viene consegnata una scheda corrispondente al dipartimento di cui fa parte ed una penna / matita il cui segno di scrittura non sia cancellabile;
- ciascun elettore non può esprimere il proprio voto per un dipartimento diverso da quello a cui appartiene;
- ciascun candidato non può essere eletto per un comitato di dipartimento diverso da quello a cui appartiene;
- le schede elettorali contenenti nominativi non inseriti nelle liste dei candidati saranno invalidate;
- qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli sia deteriorata ovvero egli stesso l'abbia inavvertitamente deteriorata, può richiederne una seconda restituendo la prima, che sarà messa in un apposito plico delle schede deteriorate;
- il voto deve essere espresso in modo chiaro e leggibile, preferibilmente in stampatello, indicando cognome e nome (o viceversa). In caso di identità di cognome o di nome tra i candidati deve essere indicato sempre il cognome e nome e ove occorra la data di nascita;
- qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore può scriverne uno dei due;
- ogni elettore può esprimere un'unica preferenza. Le preferenze espresse oltre la prima sono annullate;
- sono proclamati eletti dal Presidente della Commissione Elettorale coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze nel proprio dipartimento. A parità di voti di preferenza risulta eletto il candidato più anziano di età;
- sono dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che:
 - non contengono alcun voto e presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - contengono espressioni di voto ma presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - contengono espressioni di voto ma per le modalità in cui sono espressi non consentono di identificare in modo univoco la volontà dell'elettore;
 - le schede non contenenti alcuna espressione di voto e alcuna scrittura o segno sono dichiarate "schede bianche";
- tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese a maggioranza dei componenti.

Compiuta l'espressione di voto, l'elettore deposita la scheda chiusa nell'apposita urna e un componente del seggio appone la propria firma riconoscibile nell'elenco dei votanti.

ARTICOLO 9 – SCRUTINIO DELLE VOTAZIONI

Terminate le operazioni di voto il Presidente dell'Ufficio Elettorale procede, senza interruzioni, allo spoglio delle schede votate, prendendo nota dei voti nelle tabelle di scrutinio e nel verbale.

Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente dell'Ufficio Elettorale provvede alla formazione del/dei plico/plichi e alla compilazione del verbale da inoltrare alla Commissione Elettorale per gli adempimenti di competenza.

ARTICOLO 10 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E NOMINA DEI COMPONENTI DEI COMITATI DI DIPARTIMENTO

La Commissione Elettorale, ricevuti i verbali degli Uffici Elettorali ed effettuate le verifiche di competenza:

- accerta il numero complessivo dei votanti e il risultato complessivo dello scrutinio delle votazioni;
- proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nel proprio dipartimento. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età;
- procede, qualora l'elezione determinasse una composizione del comitato di dipartimento priva di uno o più componenti elettivi per mancata espressione di preferenze, al sorteggio tra i candidati che non hanno ricevuto preferenze.

Terminate le operazioni il Presidente della Commissione Elettorale trasmetterà tutti i plichi e tutta la documentazione all'U.O. che sarà designata dal Direttore Generale che provvederà alla predisposizione del decreto di proclamazione degli eletti dei Comitati di Dipartimento.

ARTICOLO 11 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Tutti i dati, le informazioni e i documenti relativi alle elezioni dei Comitati di Dipartimento saranno pubblicati sulla bacheca della Intranet aziendale.

Il presente regolamento ha validità dal momento della sua approvazione e potrà essere modificato o integrato a seguito di modifiche dell'atto aziendale o della vigente normativa di riferimento.